



Le conseguenze della riforma per le donne

Contesto:

Previdenza per la vecchiaia 2020

Data:	18.07.2017
Stato:	Progetto in votazione
Ambiti:	AVS, LPP

La riforma Previdenza per la vecchiaia 2020 garantisce il mantenimento del livello del 1° e del 2° pilastro obbligatorio nonché il finanziamento delle prestazioni per il prossimo decennio. Questo sarà possibile tra l'altro grazie all'aumento graduale dell'età di riferimento delle donne da 64 a 65 anni. In compenso, la riforma prevede misure da cui trarranno vantaggio le donne, in particolare quelle che lavorano a tempo parziale e conseguono salari modesti.

Con un supplemento di 70 franchi su tutte le nuove rendite AVS, la riforma migliorerà la previdenza per la vecchiaia di chi non è affiliato a una cassa pensioni. Nel 2° pilastro, le persone con un reddito compreso tra 21 150 e 52 875 franchi godranno di una migliore copertura assicurativa. Le misure appena esposte andranno a vantaggio in particolare delle donne: quasi un quarto, ovvero circa 500 000 delle donne che esercitano un'attività lucrativa sono assicurate solo nell'AVS e circa il 55 per cento consegue un salario annuo inferiore a 55 000 franchi. Grazie al supplemento di 70 franchi, inoltre, circa la metà delle donne potrà comunque continuare a riscuotere la propria rendita AVS a 64 anni, senza che questa subisca riduzioni.

Retrospectiva

Evoluzione dell'età di pensionamento

Al momento dell'entrata in vigore dell'AVS, nel 1948, l'età di pensionamento delle donne era identica a quella degli uomini, ovvero 65 anni. Successivamente, fu ridotta a 63 anni con la 4ª revisione dell'AVS, nel 1957, e a 62 anni con la 6ª revisione dell'AVS, nel 1964. All'epoca, infatti, benché non godessero di un proprio diritto alla rendita di vecchiaia, per le donne sposate valeva di fatto un'età di pensionamento di 60 anni, poiché al raggiungimento di quell'età la rendita AVS del marito pensionato veniva sostituita da una rendita per coniugi più elevata. La previdenza per la vecchiaia rifletteva la ripartizione dei ruoli allora predominante, che vedeva l'uomo come responsabile per il sostentamento della famiglia.

Questa prospettiva è stata eliminata con la 10ª revisione dell'AVS: alle donne è stato concesso un proprio diritto alla rendita e si è fatto in modo che il lavoro familiare venisse preso in considerazione indipendentemente da chi lo svolge, con lo splitting e gli accrediti per compiti educativi e per compiti assistenziali. Per contro, l'età di pensionamento delle donne è stata aumentata da 62 a 64 anni, in due fasi (nel 2001 e nel 2005). L'allineamento totale dell'età di pensionamento a 65 anni per gli uomini e per le donne è stato proposto come uno degli elementi importanti dell'11ª revisione dell'AVS, riforma respinta prima in votazione popolare nel

maggio del 2004 e poi in Parlamento nell'ottobre del 2010. Nella previdenza professionale, per molte donne vale già l'età di pensionamento di 65 anni.

Situazione attuale


Livello delle prestazioni equilibrato nell'AVS

La differenza tra le rendite degli uomini e quelle delle donne, il cosiddetto *gender pension gap*, è stato analizzato in uno studio dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo, pubblicato nel 2016¹. In Svizzera, le rendite delle donne sono mediamente inferiori del 37 per cento a quelle degli uomini.

Nell'AVS il divario pensionistico è esiguo (3 %). Questo è dovuto principalmente allo splitting, agli accrediti per compiti educativi e alla formula di calcolo delle rendite. I meccanismi di solidarietà previsti nell'AVS compensano ampiamente le differenze tra i tassi di attività, come emerge dall'importo medio delle rendite di vecchiaia delle donne e degli uomini (beneficiari di rendita domiciliati in Svizzera, stato: dicembre 2015):

Stato civile	Donne	Uomini	
Nubile/celibe	1868	1848	
Sposata/o	1503	2031	(coniuge più giovane senza rendita)
Sposata/o	1666	1708	(entrambi con una rendita)
Divorziata/o	1939	1982	
Vedova/o	2161	2198	
Separata/o	1889	1944	

La redistribuzione solidale emerge anche nel rapporto tra contributi e prestazioni nell'AVS: da un lato, le donne pagano il 33 per cento dei contributi all'AVS, a fronte del 67 per cento versato dagli uomini; dall'altro, esse beneficiano del 56 per cento delle prestazioni e gli uomini ne ricevono il 44 per cento².



Livello delle prestazioni eterogeneo nella previdenza professionale

Nella previdenza professionale il *gender pension gap* è invece superiore al 60 per cento. Le cause sono molteplici, in particolare:

- La differenza tra i salari delle donne e quelli degli uomini: le donne guadagnano in media circa il 19 per cento in meno degli uomini, lavorano più spesso in settori caratterizzati da salari bassi oppure a tempo parziale e interrompono più sovente l'attività lucrativa per assistere e curare figli e familiari.
- La soglia d'entrata: è assicurato obbligatoriamente solo chi consegue un salario annuo minimo di 21 150 franchi presso un unico datore di lavoro. Questo ha ripercussioni in particolare per le persone che lavorano a tempo parziale e presso più datori di lavoro, vale a dire per le donne più che per gli uomini: di tutte le donne che esercitano un'attività lucrativa, circa 500 000 (23 %) non sono assicurate nel 2° pilastro.

¹ «Gender Pension Gap in der Schweiz. Geschlechtsspezifische Unterschiede bei den Altersrenten», in *Beiträge zur sozialen Sicherheit*, rapporto di ricerca n. 12/16, Berna 2016 (disponibile in tedesco e in francese, con riassunto in italiano) (<https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/pubblicazioni-e-servizi/forschung/rapporti-di-ricerca---aspetti-della-sicurezza-sociale-.html>).

² Statistica dell'AVS 2015, <https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/ahv/statistik.html> (disponibile in francese e in tedesco).

- La deduzione di coordinamento: essa determina la parte del reddito lordo assicurata nella previdenza professionale obbligatoria. Attualmente ammonta a 24 675 franchi e viene dedotta dal reddito conseguito presso ogni datore di lavoro. Anche questa regolamentazione ha ripercussioni soprattutto per le donne: il 58 per cento di loro lavora a tempo parziale, a fronte di solo il 17 per cento degli uomini³.
- Le liquidazioni in capitale: fino al 31 dicembre 1994, le donne sposate (o al momento del matrimonio) potevano chiedere il versamento in contanti dell'aveve accumulato nella previdenza professionale. Le donne che lo hanno fatto percepiscono o percepiranno di conseguenza una rendita inferiore dalla previdenza professionale, o non ne ricevono alcuna. Inoltre, in questo ambito molte donne hanno diritto a prestazioni in capitale invece che a rendite, poiché non si sono affiliate a una nuova cassa pensioni dopo aver cessato o ridotto l'attività lucrativa.

Decisioni e ripercussioni della riforma

Età di riferimento

Età di riferimento a 65 anni invece che età AVS a 64 anni

La riforma Previdenza per la vecchiaia 2020 prevede un'età di riferimento unica di 65 anni per le donne e per gli uomini, sia nell'AVS che nella previdenza professionale. Al raggiungimento di questa età si avrà il diritto di percepire prestazioni di vecchiaia senza deduzioni né supplementi attuariali. Con il passaggio dall'età di pensionamento a quella di riferimento, dal 1° gennaio 2018 l'età limite per le donne aumenterà da 64 a 65 anni, con un incremento di tre mesi all'anno nell'arco di quattro anni (per i dettagli vedere allegato):

<i>Anno di nascita</i>	<i>Età di riferimento</i>
1954	64 anni e 3 mesi
1955	64 anni e 6 mesi
1956	64 anni e 9 mesi
1957	65 anni

Questo adeguamento comporterà per l'AVS risparmi per circa 1,22 miliardi di franchi nel 2030, cui vanno aggiunte maggiori entrate per circa 110 milioni riconducibili al fatto che le donne pagheranno contributi per un anno in più. Per i conti dell'AVS risulterà dunque uno sgravio pari a 1,33 miliardi.

Supplemento AVS per agevolare il pensionamento anticipato delle persone con redditi modesti

Con la riforma circa la metà delle donne potrà comunque continuare a riscuotere la propria rendita AVS a 64 anni, senza essere penalizzata rispetto a oggi. Questo sarà possibile grazie al supplemento AVS di 70 franchi e a una riduzione della rendita che sarà minore rispetto a quella prevista attualmente.

Secondo il diritto vigente, la rendita AVS può essere riscossa uno o due anni prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento. Le donne possono quindi percepire la rendita al più presto a 62 anni, gli uomini a 63. La riscossione della rendita AVS può però anche essere rinviata, nello specifico di almeno un anno e al massimo cinque. Le donne possono quindi percepire la rendita al più tardi a 69 anni, gli uomini a 70. Dopo il primo anno di rinvio, la rendita può essere richiesta in qualsiasi momento per l'inizio del mese successivo.

Con la riforma, sia le donne che gli uomini avranno la possibilità di riscuotere la rendita in modo flessibile e graduale tra i 62 e i 70 anni. L'anticipazione e il rinvio saranno possibili su base mensile sia nell'AVS che nella previdenza professionale. Come nel sistema attuale, in caso di anticipazione o di rinvio, le rendite saranno ridotte, rispettivamente aumentate, secondo principi attuariali. Nell'AVS, in caso di anticipazione (o di rinvio) si applicheranno aliquote di riduzione (o di aumento) più basse di quelle attuali, poiché si terrà conto della crescita della speranza di vita.

<i>Anticipazione</i>	<i>Riduzione attuale</i>	<i>Riduzione con la riforma</i>
1 anno	6,8 %	4,1 %

³ <https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/lavoro-reddito/attivita-professionale-orario-lavoro/occupati/tempo-pieno-tempo-parziale.assetdetail.1963829.html> (tabella disponibile in tedesco e in francese).

2 anni	13,6 %	7,9 %
3 anni		11,4 %

<i>Rinvio</i>	<i>Aumento attuale</i>	<i>Aumento con la riforma</i>
1 anno	5,2 %	4,4 %
2 anni	10,8 %	9,1 %
3 anni	17,1 %	14,2 %
4 anni	24,0 %	19,7 %
5 anni	31,5 %	25,7 %

Poiché si potrà scegliere liberamente quando iniziare a percepire la rendita, le aliquote di riduzione o di aumento saranno calcolate su base mensile.

Per rendite AVS di circa 1700 franchi, la riduzione in caso di anticipazione corrisponderà a circa 70 franchi. Il supplemento di 70 franchi fungerà dunque da compensazione per la riduzione. In altre parole, le donne che non realizzano un reddito elevato potranno continuare a percepire la rendita AVS a 64 anni, ma senza subire le perdite finanziarie previste attualmente. Una rendita mensile di 1700 franchi può essere percepita da chi ha conseguito un reddito medio di circa 39 000 franchi. È il caso di circa la metà delle donne.

Livello delle prestazioni

Miglioramento della previdenza professionale grazie a una carriera lavorativa più lunga

Se l'aumento dell'età di riferimento delle donne non incide in alcun modo sull'entità della rendita di vecchiaia AVS, non è così per la rendita di vecchiaia della previdenza professionale. L'anno supplementare di esercizio dell'attività lucrativa fa sì che la salariata e il suo datore di lavoro versino contributi al 2° pilastro per un anno in più e che sul capitale di vecchiaia venga corrisposto più a lungo un tasso d'interesse, il che determina un incremento del capitale di vecchiaia e, di conseguenza, delle rendite delle casse pensioni. Nel caso delle rendite della previdenza professionale obbligatoria, questo miglioramento è quantificabile fra il 4 e il 5 per cento. Anche le prestazioni per superstiti della previdenza professionale aumenteranno di conseguenza.

Questo cambiamento darà alle donne anche il diritto di riscattare le prestazioni fino ai 65 anni (e non ai 64 come oggi) in caso di pensionamento anticipato.

Miglioramento della previdenza professionale grazie a una deduzione di coordinamento ridefinita

È assicurato nella previdenza professionale obbligatoria chi realizza un reddito di almeno 21 150 franchi l'anno. Se questa condizione è soddisfatta, il reddito assicurato nella previdenza professionale obbligatoria corrisponde all'importo del salario annuo fino a concorrenza di 84 600 franchi meno la deduzione di coordinamento di 24 675 franchi, ma almeno a 3525 franchi. La soglia d'entrata e la deduzione di coordinamento si applicano a ogni rapporto di lavoro.

Questa regolamentazione è una delle cause per cui molte donne dispongono di una previdenza professionale insufficiente, dato che esse sono più spesso occupate a tempo parziale e presso più datori di lavoro. La riforma migliorerà questa situazione ridefinendo la deduzione di coordinamento. Questa verrà ridotta e graduata in funzione del reddito. Al contempo, il reddito minimo assicurato verrà aumentato a 7050 franchi.

<i>Reddito</i>	<i>Deduzione di coordinamento</i>	<i>Salario assicurato</i>
21 150–35 250 franchi	14 100 franchi	7 050–21 150 franchi
35 250–52 875 franchi	40 % del salario	21 150–31 725 franchi
52 875–84 600 franchi	21 150 franchi	31 725–63 450 franchi

Questo permetterà di aumentare la parte di salario assicurata nella previdenza professionale obbligatoria, in particolare per le persone occupate a tempo parziale, con redditi modesti o più datori di lavoro.

Nel complesso, questa misura concorrerà a migliorare la previdenza professionale nel caso dei redditi compresi tra 21 150 e 52 875 franchi, una fascia in cui si situano in misura superiore alla

media donne e lavoratori a tempo parziale: oltre due terzi degli assicurati in questa fascia salariale sono donne. Circa il 55 per cento delle salariate e circa il 70 per cento dei lavoratori a tempo parziale conseguono un salario annuo inferiore a 55 000 franchi⁴.

Misure compensative per bilanciare la riduzione dell'aliquota di conversione

In considerazione della crescente speranza di vita e dei bassi tassi d'interesse, l'aliquota minima di conversione applicabile alla previdenza professionale obbligatoria sarà abbassata dal 6,8 al 6 per cento. Questa misura interesserà direttamente circa 470 000 persone, assicurate solo con piani previdenziali minimi nel quadro della LPP⁵, ovvero quelle per le quali il 2° pilastro si limita alle prestazioni obbligatorie definite nella legge. Circa il 35 per cento di queste persone, ossia circa 165 000, sono donne⁶. Altre 165 000–330 000 donne saranno interessate in parte dalla riduzione, in quanto il loro avere di vecchiaia contempla solo una piccola parte sovraobbligatoria.

Se non fossero adottate misure compensative, per queste persone l'aliquota di conversione più bassa comporterebbe una riduzione della rendita della previdenza professionale fino al 12 per cento. Per questo motivo, la riforma Previdenza per la vecchiaia 2020 prevede misure compensative volte a garantire il livello delle rendite:

- il salario assicurato verrà aumentato abbassando la deduzione di coordinamento (v. sopra);
- i contributi versati alla cassa pensioni verranno leggermente aumentati (v. tabella);
- le nuove rendite AVS saranno più elevate: per le rendite individuali sarà versato un supplemento di 70 franchi al mese, mentre nel caso delle coppie il limite massimo della somma delle rendite per coniugi passerà dal 150 al 155 per cento di una rendita massima, per un aumento fino a 226 franchi al mese.

<i>Fasce d'età</i>	<i>Accredito di vecchiaia in percento del salario coordinato</i>	
	<i>Diritto vigente</i>	<i>Previdenza per la vecchiaia 2020</i>
25–34 anni	7 %	7 %
35–44 anni	10 %	11 %
45–54 anni	15 %	16 %
55–età di riferimento	18 %	18 %

L'abbassamento della deduzione di coordinamento e l'aumento dei contributi alle casse pensioni concorreranno ad accrescere gli averi di vecchiaia degli assicurati. Per la maggior parte degli assicurati questo eviterà che l'aliquota di conversione più bassa determini una rendita inferiore. Nel caso dei redditi superiori a 50 000 franchi, che non rientrano in questa fattispecie, la compensazione sarà garantita dal supplemento AVS. Per le persone che hanno più di 45 anni e quindi non abbastanza tempo per costituire un avere di vecchiaia sufficiente, invece, il livello delle prestazioni potrà essere mantenuto grazie ai sussidi del fondo di garanzia.

Queste misure compensative sono particolarmente importanti per le donne, dato che esse dispongono di una buona previdenza professionale più raramente degli uomini.

Miglioramento della previdenza delle persone senza 2° pilastro grazie al supplemento AVS

Dal 1° gennaio 2019 tutte le nuove rendite di vecchiaia dell'AVS saranno maggiorate di un supplemento di 70 franchi. In tal modo, la riforma migliorerà la previdenza per la vecchiaia delle persone non affiliate a una cassa pensioni. Si tratta in primo luogo di donne: quasi un quarto, ovvero circa 500 000 delle donne che esercitano un'attività lucrativa sono assicurate nell'AVS, ma non nella previdenza professionale obbligatoria, dato che presso nessuno dei loro datori di lavoro conseguono un salario di 21 150 franchi. Si tratta per esempio di addette alle pulizie, operatrici culturali o insegnanti che lavorano in più scuole, che non sono affiliate a una cassa pensioni cantonale. Dal canto loro, le donne che collaborano nell'azienda del marito riceveranno una rendita più elevata di 840 franchi l'anno.

⁴ Fonti: dati sui redditi AVS 2012 (registri CI 2012); Rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) 2012 dell'UST; calcoli UFAS.

⁵ Circa 1/7 di tutti gli assicurati con un 2° pilastro.

⁶ Secondo la statistica delle casse pensioni 2013.

Riconoscimento dell'attività lucrativa delle donne con l'aumento del limite massimo della somma delle rendite per coniugi

Dal 1° gennaio 2019 sarà innalzato anche il limite massimo della somma delle rendite per coniugi. Attualmente le rendite AVS dei coniugi vengono ridotte se, sommate, superano il 150 per cento dell'importo della rendita di vecchiaia massima AVS. Con la riforma questo limite salirà al 155 per cento. Dato che la rendita AVS massima aumenterà di 70 franchi, l'importo massimo per una coppia sarà di 226 franchi più elevato.

Limite massimo della somma delle rendite AVS per coniugi secondo il diritto vigente

Rendita massima		2350 franchi
Limite massimo 150 %	1,5 x 2350 franchi =	3525 franchi

Limite massimo della somma delle rendite AVS per coniugi con la riforma

Rendita massima	2350 + 70 franchi=	2420 franchi
Limite massimo 155 %	1,55 x 2420 franchi =	3751 franchi
Differenza	3751 – 3525 franchi =	<u>226 franchi</u>

Con l'innalzamento del limite massimo si tiene conto del tasso di attività crescente delle donne: oggi in molti casi l'esercizio di un'attività lucrativa da parte della moglie non comporta alcun miglioramento del reddito familiare in età di pensionamento. Con l'aumento del limite massimo i contributi AVS pagati dalle donne incideranno in misura più significativa sulla rendita.

Diritto a rendite vitalizie e non più solo a liquidazioni in capitale

Gli averi delle persone che lasciano l'istituto di previdenza presso cui sono assicurate prima di raggiungere l'età di pensionamento sono trasferiti a un istituto di libero passaggio. Al verificarsi di un caso di previdenza, attualmente questi averi vengono versati quasi esclusivamente sotto forma di capitale. Con la riforma sarà possibile trasferire questi averi di libero passaggio all'istituto collettore LPP, che al verificarsi di un caso di previdenza verserà una rendita. Questa nuova possibilità è interessante in primo luogo per le donne che hanno cessato o ridotto la loro attività lucrativa per occuparsi dei figli e che non sono dunque più assicurate nella previdenza professionale, ma anche per le donne che in seguito a un divorzio hanno ricevuto fondi dalla cassa pensioni del coniuge, ma non li hanno potuti trasferire in una cassa pensioni o hanno potuto farlo solo in parte.

In futuro sarà possibile colmare lacune anche nella previdenza professionale obbligatoria tramite riscatti, il che attualmente non è possibile presso tutte le casse pensioni. Il riscatto di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria migliorerà le rendite. Questo è particolarmente importante per le donne, che a causa di interruzioni dell'attività lucrativa o di gradi d'occupazione bassi presentano lacune previdenziali più spesso degli uomini.

Versioni del documento in altre lingue:

Conséquences de la réforme pour les femmes
Was die Reform für die Frauen bedeutet

Documenti di approfondimento dell'UFAS:

www.bsv.admin.ch/doc-i-pv2020

Informazioni utili:

www.previdenzaperlavvecchiaia2020.ch

Contatto

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Comunicazione

+41 58 462 77 11

kommunikation@bsv.admin.ch

Allegato: Diritto transitorio per l'aumento dell'età di riferimento delle donne

Mese e anno di nascita	Età di riferimento	Fine dell'obbligo contributivo	Nascita del diritto alla rendita
dicembre 1953	64 anni	31 dicembre 2017	1° gennaio 2018
1954			
gennaio 1954	64 anni e 3 mesi	30 aprile 2018	1° maggio 2018
febbraio 1954	64 anni e 3 mesi	31 maggio 2018	1° giugno 2018
marzo 1954	64 anni e 3 mesi	30 giugno 2018	1° luglio 2018
aprile 1954	64 anni e 3 mesi	31 luglio 2018	1° agosto 2018
maggio 1954	64 anni e 3 mesi	31 agosto 2018	1° settembre 2018
giugno 1954	64 anni e 3 mesi	30 settembre 2018	1° ottobre 2018
luglio 1954	64 anni e 3 mesi	31 ottobre 2018	1° novembre 2018
agosto 1954	64 anni e 3 mesi	30 novembre 2018	1° dicembre 2018
settembre 1954	64 anni e 3 mesi	31 dicembre 2018	1° gennaio 2019
ottobre 1954	64 anni e 3 mesi	31 gennaio 2019	1° febbraio 2019
novembre 1954	64 anni e 3 mesi	28 febbraio 2019	1° marzo 2019
dicembre 1954	64 anni e 3 mesi	31 marzo 2019	1° aprile 2019
1955			
gennaio 1955	64 anni e 6 mesi	31 luglio 2019	1° agosto 2019
febbraio 1955	64 anni e 6 mesi	31 agosto 2019	1° settembre 2019
marzo 1955	64 anni e 6 mesi	30 settembre 2019	1° ottobre 2019
aprile 1955	64 anni e 6 mesi	31 ottobre 2019	1° novembre 2019
maggio 1955	64 anni e 6 mesi	30 novembre 2019	1° dicembre 2019
giugno 1955	64 anni e 6 mesi	31 dicembre 2019	1° gennaio 2020
luglio 1955	64 anni e 6 mesi	31 gennaio 2020	1° febbraio 2020
agosto 1955	64 anni e 6 mesi	29 febbraio 2020	1° marzo 2020
settembre 1955	64 anni e 6 mesi	31 marzo 2020	1° aprile 2020
ottobre 1955	64 anni e 6 mesi	30 aprile 2020	1° maggio 2020
novembre 1955	64 anni e 6 mesi	31 maggio 2020	1° giugno 2020
dicembre 1955	64 anni e 6 mesi	30 giugno 2020	1° luglio 2020
1956			
gennaio 1956	64 anni e 9 mesi	31 ottobre 2020	1° novembre 2020
febbraio 1956	64 anni e 9 mesi	30 novembre 2020	1° dicembre 2020
marzo 1956	64 anni e 9 mesi	31 dicembre 2020	1° gennaio 2021
aprile 1956	64 anni e 9 mesi	31 gennaio 2021	1° febbraio 2021
maggio 1956	64 anni e 9 mesi	28 febbraio 2021	1° marzo 2021
giugno 1956	64 anni e 9 mesi	31 marzo 2021	1° aprile 2021
luglio 1956	64 anni e 9 mesi	30 aprile 2021	1° maggio 2021
agosto 1956	64 anni e 9 mesi	31 maggio 2021	1° giugno 2021
settembre 1956	64 anni e 9 mesi	30 giugno 2021	1° luglio 2021
ottobre 1956	64 anni e 9 mesi	31 luglio 2021	1° agosto 2021
novembre 1956	64 anni e 9 mesi	31 agosto 2021	1° settembre 2021
dicembre 1956	64 anni e 9 mesi	30 settembre 2021	1° ottobre 2021
da gennaio 1957	65 anni		all'inizio del mese successivo al raggiungimento dei 65 anni.